

Prot. n. 26227 del 22/03/2021

## **Determina Direttoriale CREA OFA**

**Oggetto:** approvazione atti Commissione per la selezione di aziende idonee all'acquisizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata "CALLAS" - **Sede di Forlì.**

### **IL DIRETTORE**

*Dott. Enzo Perri, nominato Direttore temporaneo del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con decreto Commissariale Prot. n. 12855 del 12 febbraio 2021,*

**VISTO** il Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 06/07/2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CRA approvati con Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *"Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA"*;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura**  
**CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops**

Contrada Li Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) *Sede amministrativa*  
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma  
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta  
**Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì**  
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it  
**W** www.crea.gov.it

**T** +39 0984 4052  
**T** +39 06 7934811  
**T** +39 0823 256201  
**T** +39 0543 89428  
**T** +39 095 7653111

**SEDE LEGALE**

Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;

**VISTI** i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** l’art. 16 “Centri di ricerca” del sopra citato Statuto con cui si dispone che “I Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell’ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6.04.2017, con il quale sono istituiti, a decorre dal 01.05.2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto “Piano”;

**VISTA** la propria determina prot. n. 14831 del 18.02.2021, con la quale sono stati confermati quali responsabili di sede del CREA-OFA fino al 13 giugno 2021 i Dott.ri Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), Giuseppe Russo (sede di Acireale), Ignazio Verde (sede di Roma) e Milena Petriccione (sede di Caserta), già individuati dal precedente Direttore del Centro dott. Paolo Rapisarda;

**VISTA** la “Guida operativa essenziale per la tutela della proprietà intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi”, approvata con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 239 del 22.02.2018;

**TENUTO CONTO** che la Guida operativa sopra indicata prevede, tra l’altro, la costituzione di una apposita Commissione con il compito di valutare l’idoneità delle manifestazioni di interesse ai requisiti tecnici/operativi richiesti nell’Avviso, ai fini della individuazione dell’Azienda/Ditta contraente e che con apposito decreto, il Direttore di Centro, verificata la regolarità dei lavori della Commissione ne approva i risultati e decreta l’aggiudicazione alla ditta risultata idonea;

**VISTO** l’art. 11.8, lettera i) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di collaborare per gli aspetti tecnici alla stesura delle bozze preliminari dei contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale e dà esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;

**VISTO** l’art. 16.2, lettera m) del medesimo Regolamento che indica tra i compiti del Direttore Generale dell’Ente la stipula, in nome e per conto dell’Ente, convenzioni, accordi e contratti da cui derivino entrate, compresi contratti di valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale (brevetti, privative vegetali, varietà vegetali);

**VISTA** la Richiesta Avvio Procedura di Valorizzazione - avvio della procedura di evidenza pubblica per la concessione di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata CALLAS (prot. 0070267 del 28.09.2020);

**VISTO** il provvedimento n. 330-UDG5 del 02.10.2020 del Dirigente dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico della Direzione Generale, con il quale è stato determinato di avviare un'indagine di mercato mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato alla stessa determina; di procedere, in caso di esito positivo, all'individuazione delle ditte con cui stipulare Contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di fragola denominata "CALLAS", costituita dal CREA; di dare adeguata pubblicità alla Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale e di individuare nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura il Responsabile del Procedimento per l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento, fino alla predisposizione del testo contrattuale;

**VISTO** l'Avviso pubblicato sul sito del CREA in data 06.10.2020 (prot. n. 72810 del 06.10.2020) avente ad oggetto "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di fragola denominata "CALLAS", e contenente il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni entro le ore 12:00 del 30.10.2020;

**VISTA** la propria determina n. 409 del 09.11.2020 con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione della conformità delle manifestazioni di interesse pervenute ai requisiti contenuti nell'Avviso di cui sopra;

**PRESO ATTO** che entro la scadenza dell'Avviso sopra indicato sono pervenute a mezzo posta elettronica certificata due manifestazioni di interesse: - Geoplant Vivai s.r.l. soc. agr. (di seguito, Geoplant Vivai), Via Chiavica Fenaria 22, 48123 Savarna (RA) (pec prot. n. 0077889 del 21.10.2020); - Vivai F.lli Zanzi di C. Zanzi &C. s.s. soc. agr. (di seguito Vivai F.lli Zanzi), Via del Gorgo 137, 44124 Ferrara (pec prot. n. 0078753 del 23.10.2020);

**VISTO** il verbale di scelta e gli atti della Commissione di valutazione sopra indicata, trasmessi con prot. n. 0097022 del 16/12/2020, dai quali si evince che sussistono le condizioni tecniche per ritenere le ditte Geoplant Vivai e Vivai F.lli Zanzi idonee all'acquisizione del Contratto di licenza oggetto dell'Avviso, previo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte interessate, ovvero dell'esistenza delle condizioni amministrativo-contabili in capo alle stesse;

**VISTE** le dichiarazioni rese dalle ditte in merito all'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui alla normativa vigente in materia, della mancanza di cause di inadempimento nei confronti del CREA (già CRA) per altri contratti di licenza stipulati antecedentemente, della assenza di procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione amministrazione controllata, concordato preventivo) o qualsiasi altra situazione equivalente, e della regolarità contributiva della ditta;

**VERIFICATA** la rispondenza delle dichiarazioni rese dalle Ditte in argomento alle verifiche effettuate dall'Amministrazione del Centro;

**RITENUTO** quindi che sussistono le condizioni per avviare con Geoplant Vivai e Vivai F.lli Zanzi la trattativa volta alla sottoscrizione del Contratto di licenza oggetto della manifestazione di interesse;

tutto ciò premesso,

**ASSUME LA DETERMINAZIONE**

**SEDE LEGALE**

Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

- di approvare i risultati dei lavori della Commissione nominata per la valutazione della conformità delle manifestazioni di interesse pervenute dalla Geoplant Vivai s.r.l soc. agr. con sede in Via Chiavica Fenaria 22, 48123 Savarna (RA) e dai Vivai F.lli Zanzi di C. Zanzi &C. s.s. soc. agr., con sede in Via del Gorgo 137, 44124 Ferrara, ai requisiti contenuti nell'”Invito a presentare manifestazioni di interesse” di cui all’Avviso pubblicato sul sito del CREA in data 06.10.2020 (prot. n. 72810 del 06.10.2020);
- di individuare la Geoplant Vivai s.r.l. soc. agr. e i Vivai F.lli Zanzi di C. Zanzi &C. s.s. soc. agr. quali ditte contraenti per la stipula di un Contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola “CALLAS”;
- di trasmettere la presente determinazione e proporre lo schema di contratto all’Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza.

F.to IL DIRETTORE TEMPORANEO

Dott. Enzo Perri

## **CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VARIETA' DI FRAGOLA "CALLAS"**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, .....

E

La Ditta .....

### **PREMESSO CHE**

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla sede di Forlì del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura in collaborazione con Apo Scaligera Soc. Coop a r.l. di Verona è stata sviluppata la varietà vegetale denominata CALLAS (di seguito "Varietà"), per la quale si è fatta domanda di iscrizione al registro nazionale dei fruttiferi e per la quale il CREA ha depositato domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 2020/1252 in data 19/05/2020;
- Gli organismi cotitolari della varietà sono CREA e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. di Verona.
- La gestione per lo sfruttamento commerciale della Varietà è stata affidata a CREA nell'ambito di un Contratto di gestione stipulato tra i due Organismi cotitolari;
- Nell'ambito del citato Contratto, ad Apo Scaligera - in qualità di organismo cotitolare - è stata concessa la licenza esclusiva di moltiplicazione delle piante della Varietà nel territorio del Veneto e la licenza non esclusiva di moltiplicazione e commercializzazione in UE;
- Il CREA per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 06/10/2020 (prot. n. 72810), manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte, finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola CALLAS;
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse . ad ottenere un Contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà CALLAS;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con Determina direttoriale prot. n. ....del....., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola "CALLAS", come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella fragolicoltura e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;
- Con Determina dell'Ufficio Trasferimento tecnologico prot. n. .... del ..... è stato approvato il presente schema di 'Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola "CALLAS";

- Le Parti intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di non esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale della Varietà nel territorio dell'Unione Europea.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Valore delle Premesse**

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio**

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della Varietà, alle condizioni di seguito riportate.

La moltiplicazione delle piante della Varietà potrà avvenire nel territorio dell'Unione Europea (UE) ad esclusione della regione Veneto. La commercializzazione delle piante potrà avvenire nell'intero territorio della UE con vendita diretta agli utilizzatori finali (produttori), salvo diversa autorizzazione richiesta e concessa da CREA.

L'eventuale estensione in paesi extra UE dovrà essere preventivamente richiesta formalmente e accordata dal CREA. Qualora il riscontro fosse positivo, le condizioni concordate per ciascun territorio extra UE, saranno oggetto di specifico addendum da allegarsi al presente contratto.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale certificato. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento e ai relativi controlli sanitari e genetici della Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA. La DITTA è, tuttavia, autorizzata a produrre, moltiplicare e commercializzare materiale CAC fino a quando non saranno state prodotte quantità sufficienti di piante madri per ottenere materiale certificato.

### **Art. 3 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l. quali Organismi Costitutori della Varietà.

Il mantenimento della fonte primaria della Varietà presso gli organismi competenti in condizioni di sicurezza genetica e fitosanitaria nonché il mantenimento delle iscrizioni ai Registri saranno a cura e spese della DITTA.

La DITTA assume, con il presente Contratto in non esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

### **Art. 4 Durata del Contratto**

Il presente Contratto avrà durata fino alla scadenza della privativa, se concessa, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Il Contratto terminerà immediatamente qualora il CPVO, all'esito degli esami tecnici in corso sulla Varietà in oggetto, decida di non concedere per qualsiasi motivo la privativa comunitaria. CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione brevettuale, né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla Ditta contraente derivanti dalla mancata concessione della protezione brevettuale.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del Contratto in ragione dell'andamento favorevole di mercato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o mezzi equivalenti. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

#### **Art. 5 Gestione finanziaria e Corrispettivi**

La DITTA si impegna a pagare alla firma del presente contratto la somma di € .....+ IVA come quota *una tantum* per il diritto di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle piante della Varietà.

La DITTA si impegna a versare annualmente a CREA, che emetterà regolare fattura, un corrispettivo di € .... + IVA per ogni pianta della Varietà commercializzata entro il 30 novembre di ogni anno. Detto importo sarà versato a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

A partire dall'anno 2027, e ogni 5 anni la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 5%, salvo quanto previsto al precedente art. 4.

Annualmente, entro il 30 novembre, considerata come data di fine campagna vivaistica, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, la documentazione relativa alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà: quantitativi di piante (fresche cime radicate e a radice nuda e frigoconservate prodotte nel vivaio dell'anno precedente) commercializzate fino a tale data e piante eventualmente invendute, specificando il luogo di conservazione al fine di consentire gli opportuni controlli. Inoltre, se richiesto da CREA, si impegna a fornire l'elenco degli acquirenti delle piante con indicazioni sulle generalità e sui quantitativi forniti.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 8, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno, specificando superfici in ettari, mappe dei vivai con indicata località ed ubicazione e numero di piante madri poste a dimora. Tale dichiarazione dovrà essere in linea con i quantitativi di piante controllate e successivamente certificate dagli Organi Ufficiali (Servizi Fitosanitari Regionali Italiani competenti per territorio) responsabili del Servizio di Certificazione.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR, indicando nella causale del pagamento l'oggetto specificato dal CREA in fattura, la sigla "OFA 1.02.012 - 04 Forlì CALLAS" ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 6 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà oggetto del presente Contratto.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. quali costitutori della Varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalla cultivar, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti brevettuali. Allo scopo è concessa a CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite persona da esso incaricata ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

#### **Art. 7 Mutazioni**

Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla Varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un Contratto di licenza non esclusiva per moltiplicare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

#### **Art. 8 Garanzie**

La Varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che la privativa venga concessa dal CPVO;
- che la Varietà non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità della Varietà ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

#### **Art. 9 Clausola di manleva**

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione brevettuale né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla DITTA derivanti dalla mancata concessione della protezione.

#### **Art. 10 Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

Al fine di meglio individuare eventuali contraffazioni e/o usi non autorizzati, CREA comunicherà alla DITTA il nominativo delle altre DITTE e delle relative aziende associate in possesso di altri contratti di licenza non esclusiva stipulati con il CREA per la Varietà in oggetto.

In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

#### **Art. 11 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)**

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 5 relativo al pagamento dei corrispettivi.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della Varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La risoluzione del presente contratto comporterà l'immediato divieto di avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della Varietà in oggetto da parte della DITTA.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

#### **Art. 12 Diritto di Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 11.

#### **Art. 13 Oneri fiscali**

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA

#### **Art.14 Tutela dei dati personali**

In relazione alla tutela dei dati personali, le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di volersi uniformare ad esso nella gestione dei dati che dovessero essere oggetto di trattamento.

Titolari del trattamento dei dati personali sono il CREA, nella persona del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e la DITTA. Entrambe le Parti sono Responsabili della gestione dei dati che, in applicazione al presente contratto, dovessero essere oggetto di trattamento.

Idonea informativa sulle modalità e finalità della gestione dei dati con l'indicazione delle misure di sicurezza ed il riconoscimento dei diritti, sarà consegnata dalle Parti ad eventuali soggetti terzi interessati.

Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni personali contenute nel presente Contratto nonché le informazioni oggetto di trattamento, garantendo, pertanto, la riservatezza dei dati personali degli interessati, siano essi acquisiti dalle Parti che raccolti in fase di esecuzione delle attività. Le Parti si vincolano altresì a non comunicarli e/o diffonderli presso terzi.

#### **Art. 15 Norme applicabili e Controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 16 Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis – 44121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: [brevettifrutta.frfr@crea.gov.it](mailto:brevettifrutta.frfr@crea.gov.it); pec: [ofa@pec.crea.gov.it](mailto:ofa@pec.crea.gov.it)

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese, Via Po 14 - 00198 Roma

tel: 06 47836458, mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it), pec: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

##### Per la DITTA

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 17 Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 16 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 12 premesse e n. 17 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata

**Per il CREA**

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Vaccari

*Firmato digitalmente ai sense del CAD*

**Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

.....

*Firmato digitalmente*